

Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica -
Direzione Generale degli Affari generali e del Bilancio

Via XX Settembre, 20
00186 - Roma

Alle **Organizzazioni beneficiarie**

Loro sedi

Agli **Operatori del settore**

Loro sedi

Oggetto: SOSTEGNO ALL'INFORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI, CAMPAGNA 2026/2027: MANUALE DEI CONTROLLI EX ART. 14, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE N. 331843 DEL 26 GIUGNO 2023

INDICE

1. PREMESSA	4
2. NORMATIVA UNIONALE	4
3. NORMATIVA NAZIONALE.....	5
4. DESCRIZIONE DELLA MISURA	6
5. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO E COSTI DI RIFERIMENTO	6
6. VALUTAZIONE DI RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI CONTENUTI NEI PROGETTI.....	7
7. CONTROLLI PRECONTRATTUALI.....	7
8. CONTRATTO	8
9. PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	8
10. FASCICOLO AZIENDALE.....	9
11. CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO E CONTABILITÀ DEDICATA	9
12. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	9
13. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	9
14. TERMINI E MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE	10
15. DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE	10
15.1. Foto e video geolocalizzati.....	12
16. CONTROLLI: FINALITA' E TIPOLOGIE	13
16.1. Controlli amministrativi.....	14
16.2. Controlli <i>in loco</i>	14
16.3. Controlli <i>in itinere</i>	15
17. SANZIONI.....	15
18. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DA PARTE DI AGECONTROL	16
19. PROCESSO VERBALE DI CONTROLLO	16
20. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO UNIONALE.....	17
21. SPESE AMMISSIBILI.....	17
22. REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE RENDICONTATE	18
23. FATTURAZIONE DELLE SPESE DA RENDICONTARE	19
24. PAGAMENTO DELLE SPESE RENDICONTATE	19
25. AMMISSIBILITÀ/INAMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SPESA ED ATTIVITÀ'	21
25.1. IVA.....	21
25.2. Tributi, tasse e imposte sostenute nei Paesi terzi.....	22
25.3. Materiale promozionale e pubblicitario	22
25.4. Spese inerenti a relazioni con la stampa.....	24
25.5. Spese per la partecipazione di personaggi pubblici alle azioni promozionali	25
25.6. Spese di trasferta: viaggio, vitto, alloggio e trasporto locale.....	25
25.7. Spese per <i>incoming</i>	26
25.8. Spese amministrative in capo al soggetto proponente.....	27
25.9. Spese relative all'attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo.....	28
25.10. Prodotto per degustazione	28
25.11. Attività di pubbliche relazioni.....	29
25.12. Spese relative alle azioni di cui alle lettere D) ed E) dell'art. 7 del Decreto Ministeriale.....	29
25.13. Attività di <i>expertise</i>	29
25.14. Spese relative ad esposizioni preferenziali presso i punti vendita e i canali GDO e Ho.Re.Ca.	30
25.15. Spese nei Paesi terzi con monopolio di Stato	30
25.16. Spese per mance.....	31
26. ECONOMIE DI SPESA.....	31
27. CERTIFICATO RELATIVO AI RENDICONTI FINANZIARI	31
28. VERIFICA DEL MANTENIMENTO DI CRITERI DI PRIORITÀ.....	32
29. VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI MULTIREGIONALITÀ	32
30. VARIAZIONI AI PROGETTI.....	32
31. MISURE DI FLESSIBILITÀ'	33
32. CONTROLLI DELLE SOVRAPPOSIZIONI DI FINANZIAMENTO.....	34
33. CONFLITTO DI INTERESSI.....	34

34. CLAUSOLA DI ELUSIONE	36
35. TRADUZIONE DEI DOCUMENTI.....	37
36. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	37
37. UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	38

1. PREMESSA

Il presente Manuale - redatto d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Ministero**" o "**MASAF**"), sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa unionale e nazionale e degli esiti delle verifiche di conformità svolte dalla Commissione europea e della Corte dei conti europea - disciplina, in relazione alle azioni di informazione e alla promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Misura**" o "**Promozione**"), campagna 2026/2027, le modalità, i termini e le condizioni relativi alla: (i) presentazione delle domande di pagamento del contributo; (ii) esecuzione degli adempimenti connessi alla realizzazione, alla rendicontazione e ai controlli delle attività di cui ai progetti presentati dalle organizzazioni beneficiarie e approvati dalle autorità competenti; (iii) applicazione delle sanzioni previste *ex lege* in caso di violazione della normativa di riferimento.

2. NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e n. 1234/07 del Consiglio, ed in particolare l'art. 45;
- Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 126/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022) 8645 final e modificato da ultimo con Decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026.

3. NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “*Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050)*”;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00199)*”;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “**Decreto Ministeriale**”), recante “*Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino*””;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “**Decreto Controlli**”), recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori*”;
- Decreto Direttoriale n. 173157 del 14 aprile 2026 - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “**Decreto**”

Direttoriale”), recante “OCM Vino – Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023”.

4. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1. Nel novero delle misure di sostegno al settore vitivinicolo che gli Stati membri possono inserire all’interno dei propri piani strategici della PAC, la normativa unionale ricomprende la Promozione, la quale è volta al miglioramento della competitività dei vini dell’Unione e alla diffusione della loro conoscenza al di fuori dei confini europei, nonché all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati, sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale.
2. I soggetti che possono accedere al sostegno in parola, riportati all’Allegato 19 del Decreto Direttoriale, possono presentare progetti (le cui tipologie sono indicate all’art. 5 del Decreto Ministeriale) aventi ad oggetto una o più attività nell’ambito delle seguenti azioni (riportate all’art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale):
 - A) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
 - B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - C) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
 - D) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
 - E) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
3. Per attività si intendono - ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Direttoriale - le singole iniziative attuate nell’ambito delle azioni ammissibili.
4. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale, i progetti, pena l’esclusione, devono:
 - a) consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - b) essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:
 - o almeno uno degli obiettivi di cui al PSP e all’articolo 57, lettere a), i) e j), del Regolamento (UE) n. 2115/2021;
 - o almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del Regolamento (UE) n. 126/2022.
5. L’importo del contributo a valere sui fondi europei, come stabilito dall’art. 13 del Decreto Ministeriale, è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
6. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, ed il contenuto e gli allegati delle domande di contributo sono puntualmente descritti agli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Direttoriale.

5. PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO E COSTI DI RIFERIMENTO

1. In relazione a ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, al progetto devono essere allegati i preventivi secondo quanto prescritto dall’art. 10, comma 1, del Decreto Direttoriale.

2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente o ai soggetti partecipanti, devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese, e non possono essere presentati a corpo.
3. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.
4. In casi eccezionali in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.
5. In caso di acquisizione, nel corso dell'esecuzione, di preventivi di spesa di importo inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto, secondo la disciplina dettata nel presente Manuale.

6. VALUTAZIONE DI RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI CONTENUTI NEI PROGETTI

1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti, le Regioni, le Province Autonome e il Ministero (d'ora innanzi, per brevità, denominati congiuntamente anche solo "**Autorità**") si avvalgono di appositi Comitati di valutazione presso le stesse istituzioni.
2. Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del Decreto Direttoriale, nonché la completezza e la regolarità della documentazione presentata, e verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ex art. 3 del Decreto Ministeriale e l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 9 del Decreto Ministeriale.
3. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati all'Allegato 11 al Decreto Direttoriale.
4. Il Comitato valuta la ragionevolezza dei costi contenuti nei progetti sulla base della presentazione, per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili - secondo quanto disposto dall'art. 10 del Decreto Direttoriale e specificato nell'Allegato 10 al Decreto Direttoriale medesimo - e, in ogni caso, può chiedere chiarimenti al soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi medesimi e svolgere indagini di mercato mediante la comparazione con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
5. I Comitati, terminata la valutazione, predispongono le graduatorie dei progetti ammissibili a contributo. Successivamente, le Autorità, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 14 del Decreto Direttoriale, le trasmettono all'Organismo Pagatore Agea (d'ora innanzi, per brevità, denominato anche solo "**Agea**" o "**O.P. Agea**"), unitamente alla documentazione ricevuta dai soggetti proponenti, affinché quest'ultimo realizzi i controlli precontrattuali ex art. 14, comma 3, del Decreto Ministeriale.

7. CONTROLLI PRECONTRATTUALI

1. A seguito della valutazione e dell'approvazione dei progetti presentati dai richiedenti il sostegno da parte dei Comitati di valutazione istituiti presso le Regioni, le Province Autonome e il Ministero, l'O.P. Agea, prima della stipula del contratto di cui al successivo art. 8, effettua - per il tramite dell'Organismo di controllo incaricato, Agecontrol S.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Agecontrol**") - i controlli precontrattuali ex art. 14, comma 3, del Decreto Ministeriale, e ne comunica gli esiti alle Autorità.

2. Come per le campagne precedenti, tali controlli hanno ad oggetto la sussistenza dei seguenti criteri di priorità, previsti dalla normativa nazionale di riferimento, qualora siano indicati dal beneficiario in fase di presentazione del progetto:

- a) nuovo beneficiario: trattasi di soggetto che non ha beneficiato del contributo a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti collettivi, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti. Analogo controllo viene effettuato per i consorzi di tutela che realizzano progetti cosiddetti istituzionali senza la partecipazione di aziende associate, per i produttori di vino, per i soggetti pubblici;
- b) progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo: per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione Europea dove il soggetto proponente, a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo unionale;
- c) verifica di sovrapposizione di finanziamento nello stesso Paese con realizzazione di medesime attività (per il beneficiario che partecipa a progetto nazionale – multiregionale – regionale): la verifica è volta ad accertare se il proponente abbia presentato per la stessa annualità più progetti per lo stesso Paese o mercato di un Paese terzo nell'ambito delle tipologie nazionale – multiregionale – regionale;
- d) verifica della partecipazione dei soggetti proponenti ad un solo progetto nazionale - multiregionale – regionale: la verifica consiste nella constatazione di un'eventuale partecipazione dei soggetti proponenti a più di un progetto regionale, multiregionale e nazionale. Il vincolo di partecipazione o presentazione ad un solo progetto per tipologia si applica sia ai soggetti proponenti, sia ai singoli partecipanti.

8. CONTRATTO

1. Eseguiti i controlli precontrattuali, l'Organismo Pagatore Agea - ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. g), del Decreto Direttoriale - stipula con i beneficiari il contratto ex art. 14, comma 1, del Decreto Ministeriale, entro 30 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte delle Autorità.
2. Il contratto stipulato tra l'Organismo Pagatore Agea e ciascun beneficiario (contraddistinto da un codice di riferimento, denominato "ID PROGETTO") è costituito dalla nota riportante le procedure particolareggiate per la realizzazione del progetto e dal relativo atto di presa visione ed accettazione espressa, sottoscritto digitalmente dallo stesso beneficiario, e stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti, nonché i termini e le condizioni applicabili al finanziamento unionale per l'attuazione del programma.

9. PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e dall'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale, il periodo annuale di realizzazione del progetto va **dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027**.
2. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento dell'anticipo, le attività progettuali sono eseguite **entro e non oltre il 30 agosto 2027**.
3. Come previsto dall'art. 24, comma 4, del Decreto Direttoriale, per i progetti presentati a valere sulla misura ivi disciplinata, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il MASAF provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

10. FASCICOLO AZIENDALE

1. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute - secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 e ss.mm.ii. e dalle Istruzioni Operative n. 26 pubblicate dalla Direzione dell'O.P. Agea con prot. n. 22453 del 18 marzo 2024 - alla costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale, il quale costituisce elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi di erogazione di contributi unionali, nazionali e regionali in materia agricola.
2. Il fascicolo aziendale, invero, assume rilievo strategico nel sistema di gestione e controllo del SIAN poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi e gli interventi a sostegno degli agricoltori. I dati in esso aggregati, inoltre, fanno fede nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, per i rapporti instaurati ed intrattenuti con queste ultime.

11. CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO E CONTABILITÀ DEDICATA

1. I beneficiari sono tenuti ad:
 - a) accendere un apposito conto corrente bancario dedicato al progetto, le cui coordinate devono essere indicate nell'atto di accettazione di cui al precedente art. 8, comma 2, nel quale: (i) far confluire tutte le somme derivanti dal finanziamento unionale, dal cofinanziamento nazionale (se previsto) e dal finanziamento complementare degli stessi beneficiari, a copertura delle spese previste per la realizzazione del programma di attività; (ii) far transitare tutte le operazioni e tutti i movimenti finanziari relativi al progetto;
 - b) adottare un sistema contabile ispirato al fondamentale criterio della massima trasparenza e predisporre un'adeguata contabilità dedicata al progetto, che consenta di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni che sono state oggetto di interventi unionali, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale, lo specifico riepilogo delle spese e le prove documentali/report di attività.

12. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'erogazione del finanziamento unionale viene disposta, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di:
 - a) anticipo, ove richiesto, pari all'80% dell'importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato;
 - b) successivo saldo pari al 20% dell'importo del contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'art. 14, comma 10, del Decreto Ministeriale (meglio descritti al successivo art. 16).
2. Per coloro che non richiedano l'erogazione dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività progettuali e all'esito dei controlli di cui all'art. 14, comma 10, del Decreto Ministeriale.

13. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

1. Le organizzazioni beneficiarie possono presentare all'O.P. Agea, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel contratto di cui al precedente art. 8, una sola domanda di pagamento dell'anticipo, il cui ammontare complessivo è pari all'80% del totale dell'importo concesso a seguito dell'approvazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, da redigersi sulla base del modello che sarà allegato al contratto predetto.

14. TERMINI E MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE

1. I beneficiari che hanno richiesto e percepito l'anticipo del contributo unionale sono tenuti a caricare sul portale SIAN dedicato alla Promozione (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Portale**") la domanda di pagamento del saldo e la documentazione di rendicontazione di cui al successivo art. 15, **entro e non oltre il 15 dicembre 2027**.
2. I beneficiari che non hanno richiesto l'anticipo del contributo sono tenuti a caricare sul Portale la domanda di pagamento del saldo e la documentazione di rendicontazione di cui al successivo art. 15, **entro e non oltre il 30 agosto 2027**.
3. Le domande di pagamento del saldo che siano presentate dopo i termini di cui ai due commi precedenti o che non siano corredate dalla documentazione di rendicontazione di cui al successivo art. 15 sono irricevibili e, pertanto, gli importi eventualmente percepiti dai beneficiari a titolo di anticipo devono essere restituiti secondo quanto sarà previsto nel contratto di cui al precedente art. 8.
4. Resta inteso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto Direttoriale, che, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il MASAF provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

15. DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE

1. La documentazione di rendicontazione - che i beneficiari sono tenuti a caricare esclusivamente sul Portale, entro e non oltre i termini di cui al precedente art. 14 - è volta a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle attività progettuali e l'effettivo pagamento dei costi sostenuti, ed è sottoposta ai controlli di competenza di Agea (cfr. il successivo art. 16) ai fini della valutazione di ammissibilità a finanziamento dei costi medesimi.
2. La documentazione di rendicontazione è costituita:
 - a) dal contratto di cui al precedente art. 8, comma 2 ed eventuali successive rettifiche;
 - b) dalla documentazione relativa ad eventuali successive variazioni *ex* artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Direttoriale (nel presente Manuale descritte ai successivi artt. 30 e 31 - d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**Variazioni**"), per come indicata in queste stesse disposizioni;
 - c) dal tabulato riepilogativo delle spese sostenute e rendicontate, generato automaticamente dal Portale a seguito dell'inserimento della domanda di pagamento del saldo;
 - d) dal riepilogo del piano finanziario a consuntivo per ciascun Paese terzo a cui è destinato il progetto (anche per il caso di Paesi appartenenti ad aree geografiche omogenee), all'interno del quale le spese devono essere ripartite per Paese, azione e attività (anche tale documento è generato automaticamente dal Portale a seguito dell'inserimento della domanda di pagamento del saldo);
 - e) dalla copia dell'estratto del conto corrente bancario dedicato, riferito all'intera durata del progetto;
 - f) dalla copia dell'estratto della contabilità dedicata/ordinaria;
 - g) dalla copia dei documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, note spese, etc.) relativi ad ogni spesa sostenuta, recanti la descrizione e le indicazioni di cui ai successivi artt. 22 e 23, e della relativa quietanza;
 - h) dalla relazione finale del progetto, la quale deve essere redatta in maniera puntuale ed esaustiva, in modo da costituire un adeguato ausilio alle operazioni di verifica e, quindi, da rilevare ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese rendicontate (unitamente alla ulteriore documentazione comprovante la realizzazione delle attività programmate);

- i) dai *report* relativi alle attività e agli eventi realizzati;
 - j) dai contratti e dagli altri atti negoziali (quali, a titolo esemplificativo, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, etc.) stipulati con i fornitori di beni e servizi, da cui deve risultare chiaramente l’oggetto e il corrispettivo della prestazione, nonché il riferimento al progetto;
 - k) dalla documentazione relativa al materiale promozionale e pubblicitario e/o alla sua realizzazione ed utilizzo, secondo quanto indicato al successivo art. 25.3;
 - l) da foto e video geolocalizzati da realizzare secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 15.1., e da produrre ai fini dell’ammissibilità delle spese ai sensi del successivo art. 22, co. 4, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 15.1.;
 - m) dai documenti indicati ai successivi articoli del presente Manuale;
 - n) dagli ulteriori documenti giustificativi che siano necessari e idonei a provare compiutamente la realizzazione delle attività progettuali risultanti dal piano finanziario approvato;
 - o) dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria, attestante che quest’ultima non ha ricevuto alcun doppio finanziamento unionale o nazionale per le azioni e le attività realizzate;
 - p) dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria, attestante che non sussistono circostanze a causa delle quali potrebbe generarsi una situazione di conflitto d’interessi ai sensi del successivo art. 33.
3. Eventuale documentazione trasmessa, con qualsiasi mezzo o modalità, successivamente ai termini di cui al precedente art. 14 è irricevibile e, pertanto, non sarà tenuta in considerazione ai fini delle operazioni di controllo.
 4. I beneficiari del sostegno hanno la facoltà di demandare l’esecuzione di determinate attività promozionali a soggetti (quali, ad esempio, mandatari o incaricati dell’attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo) terzi e indipendenti rispetto alle organizzazioni beneficiarie e/o a ciascuno dei loro componenti. Qualora detti soggetti, nello svolgimento dell’incarico a loro conferito, fruiscano dei servizi erogati dai propri fornitori (anch’essi terzi e indipendenti rispetto alle organizzazioni beneficiarie e/o a ciascuno dei loro componenti), saldino le fatture emesse da questi ultimi ed addebitino le relative somme a carico dei beneficiari mediante le fatture emesse per l’attività a loro demandata, i beneficiari stessi sono tenuti a caricare sul Portale, entro e non oltre i medesimi termini di cui al precedente art. 14, tutta la documentazione contabile e bancaria e tutti i giustificativi relativi a spese riconducibili oltre che ai rapporti intercorsi con i predetti soggetti terzi (c.d. rapporti e documentazione di 1° livello), anche ai rapporti tra questi ultimi ed i propri fornitori e ad eventuali ulteriori rapporti (c.d. rapporti e documentazione di 2° livello e di eventuali livelli successivi).
 5. Più specificamente, i beneficiari dovranno produrre, in relazione ad ogni spesa afferente a ciascuno dei suddetti rapporti, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione dell’attività progettuale di riferimento ed il pagamento del relativo importo (quale, a titolo esemplificativo, fatture e sub-fatture corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, estratti dei conti correnti, preventivi di spesa, contratti, lettere di incarico, *report* delle attività che indichino il tipo di servizio reso e l’evento cui tale servizio fa riferimento, foto e video geolocalizzati, copia del materiale promozionale e pubblicitario).
 6. Resta inteso che in relazione alle spese afferenti ai rapporti di 2° livello o di eventuali livelli successivi, l’ammissibilità delle stesse sarà valutata sulla base della documentazione nella disponibilità di Agea e dell’Organismo di controllo incaricato, in particolare avendo riguardo ai documenti contabili prodotti, nonché alla verifica dell’effettivo pagamento dei costi sostenuti e della concreta realizzazione delle attività promozionali previste nel progetto approvato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa unionale e nazionale e dal presente manuale.

7. Per le fatture e altri documenti contabili relativi a spese per l'acquisto di servizi afferenti ai rapporti di 2° livello e di eventuali livelli successivi, qualora – in ragione (i) di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riguardanti i fornitori di 2° livello e/o di eventuali livelli successivi, per come individuate all'art. 3, par. 1, lett. a), d), e) ed f), del Regolamento (UE) n. 2116/2021; (ii) della legislazione vigente nel Paese terzo – il beneficiario si trovi nell'impossibilità a produrne copia:
- deve acquisire una dichiarazione del soggetto incaricato di svolgere il servizio in cui si attesti che l'importo corrispostogli dal beneficiario indicato nella relativa fattura di 1° livello è stato destinato alla realizzazione dell'attività promozionale per la quale sono state effettuate le suddette spese;
 - fornire piena prova di tale oggettiva impossibilità, producendo una relazione sottoscritta a sostegno delle motivazioni e delle cause ad essa sottese, allegando l'eventuale documentazione a sostegno di quanto rappresentato nella predetta relazione;
 - produrre ogni giustificativo possibile (quali, a titolo meramente esemplificativo, contratti, lettere di incarico, *report*, *time-sheet*, foto e video geolocalizzati, etc.) che consenta di accertare tanto la tracciabilità e riconducibilità delle spese sostenute quanto l'effettiva realizzazione delle attività rendicontate.

Alla deroga sopra illustrata fanno eccezione i giustificativi di spesa emessi da eventuali soggetti incaricati di coordinamento o di direzione tecnica, aventi come oggetto il ribaltamento di costi per l'acquisto di servizi legati alle attività progettuali, per i quali rimane l'obbligo da parte del beneficiario di produrre la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

15.1. Foto e video geolocalizzati

- Le foto geolocalizzate (in formati come, ad esempio, JPG, PNG, etc.) e i video geolocalizzati (in formati come, ad esempio, MP4, etc.) fanno parte della documentazione di rendicontazione che i beneficiari, ai sensi del precedente art. 15, sono tenuti a caricare sul Portale al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle attività e degli eventi previsti nel progetto approvato e in eventuali Variazioni.
- Sulle foto e sui video geolocalizzati prodotti dai beneficiari devono essere visibili le informazioni relative alla data, all'ora e al luogo (acquisite sulla base della posizione registrata dal GPS) in cui le foto e i video geolocalizzati sono stati realizzati.
- Le foto e i video geolocalizzati, al pari delle caratteristiche dei relativi *files* e delle informazioni di cui al precedente comma, non devono essere in alcun modo modificati o alterati.
- Al fine di comprovare lo svolgimento delle attività e degli eventi progettuali, le foto e i video geolocalizzati devono garantire l'effettiva visibilità:
 - della *location* in cui si è svolta l'attività o l'evento, anche mediante una ripresa esterna del locale e degli *stands*;
 - dei partecipanti all'evento o all'attività;
 - del vino oggetto di promozione;
 - di tutto il materiale promozionale e pubblicitario utilizzato in occasione dell'attività o dell'evento, dando anche chiara evidenza dell'emblema unionale, della menzione e del logo di cui al successivo art. 25.3.
- Fermo quanto fin qui prescritto, si riportano di seguito specifiche disposizioni relative a foto e video geolocalizzati da realizzare a dimostrazione di alcune delle attività e degli eventi che possono essere previsti nei progetti:
 - per le manifestazioni e le fiere, le foto e i video geolocalizzati devono riprodurre chiaramente gli

- stands*, i vini oggetto di promozione, i partecipanti e il materiale promozionale e pubblicitario utilizzato (con evidenza dell’emblema unionale, della menzione e del logo di cui al successivo art. 25.3);
- b) per le esposizioni preferenziali presso i punti vendita e i canali GDO e Ho.Re.Ca., le foto e i video geolocalizzati devono riprodurre chiaramente i vini oggetto di promozione esposti negli spazi dedicati (quali, ad esempio, testata di gondola, isola, *box pallet*, etc.), il materiale promozionale e pubblicitario utilizzato (con evidenza dell’emblema unionale, della menzione e del logo di cui al successivo art. 25.3), eventuali promoter impiegati nell’attività. Devono, altresì, consentire di poter verificare l’accesso al punto vendita interessato dall’attività;
 - c) per degustazioni promozionali, wine tasting, incontri con operatori e incoming, le foto e i video geolocalizzati devono riprodurre la *location* ove si è svolto l’evento, i vini oggetto di degustazione, i partecipanti (compresi eventuali promoter), il materiale promozionale e pubblicitario utilizzato (con evidenza dell’emblema unionale, della menzione e del logo di cui al successivo art. 25.3).
6. Non saranno tenuti in considerazione ai fini dei controlli, foto e video diversi da quelli geolocalizzati, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
 7. Al fine di agevolare i beneficiari, si allegano al presente Manuale alcuni esempi di foto geolocalizzate cui gli stessi possono ispirarsi per realizzare quelle volte alla dimostrazione delle attività e degli eventi programmati (**Allegato 1**).
 8. Nel caso eccezionale in cui - in ragione di: (i) eventi bellici che coinvolgono un Paese terzo; (ii) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, per come individuate all’art. 3, par. 1, lett. a), d), e) ed f), del Regolamento (UE) n. 2116/2021; (iii) qualsivoglia causa non imputabile al beneficiario - risulti oggettivamente impossibile realizzare foto e video geolocalizzati, il beneficiario è tenuto a:
 - a) fornire prova di tale oggettiva impossibilità, trasmettendo apposita relazione, accompagnata da documentazione idonea a comprovare quanto ivi dichiarato;
 - b) dimostrare puntualmente l’effettivo svolgimento delle attività e degli eventi progettuali in una data e in un luogo determinati, producendo:
 - o foto e video realizzati con modalità tali da consentire la contestualizzazione univoca delle attività e degli eventi, mediante l’inquadratura di cartelloni recanti l’indicazione del nome dell’evento, della data e del luogo, oppure l’inquadratura di un quotidiano del giorno o del programma cartaceo dell’evento;
 - o nonché un insieme coordinato e coerente di evidenze documentali, costituito, a titolo esemplificativo, da documenti ufficiali dell’evento (programma ufficiale, *brochure* digitale), comunicazioni dell’organizzatore, mail/PEC di conferma di partecipazione, accrediti, *badge* nominativi, materiale promozionale e pubblicitario utilizzato e distribuito, documenti di trasporto del materiale promozionale e dei vini oggetto di promozione, documenti attestanti i risultati e le ricadute dell’evento (ad esempio, rassegna stampa, contenuti *online* o *social*), etc.

16. CONTROLLI: FINALITÀ E TIPOLOGIE

1. Nell’ambito della Promozione, l’O.P. Agea - ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Decreto Ministeriale - svolge, per il tramite di Agecontrol, i controlli di legge sulla regolare esecuzione del contratto stipulato con i beneficiari e sulla rendicontazione delle spese indicate nella domanda di pagamento del saldo.
2. Tali controlli sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e, come stabilito dall’art. 59 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, garantiscono l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il rispetto della legislazione dell’Unione che disciplina gli interventi unionali.
3. Qui innanzi si illustrano le tipologie di controlli che Agea, in ossequio alla normativa di riferimento, è tenuta ad eseguire.

16.1. Controlli amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, del Decreto Controlli, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento *“riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli”* (cfr. art. 2, comma 1), sono sistematici e comprendono la verifica:
 - a) della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
 - b) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario.
2. Durante i controlli amministrativi, l'O.P. Agea, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Decreto Controlli, è tenuto a verificare sistematicamente i documenti presentati a fronte dei costi contenuti nei progetti approvati e in eventuali Variazioni e ad appurare se i costi rendicontati:
 - a) sono stati effettivamente sostenuti dal beneficiario o dall'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di parti di essa;
 - b) corrispondono ai costi considerati ammissibili a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno;
 - c) sono necessari per la realizzazione dell'operazione quale approvata dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - d) sono identificabili e verificabili;
 - e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile;
 - f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. In esecuzione delle disposizioni sopra riportate, i controlli amministrativi svolti da Agea - tenuto conto dei progetti approvati e dei relativi piani finanziari, nonché di eventuali Variazioni - hanno ad oggetto la verifica delle spese sostenute e delle attività progettuali realizzate in ciascun Paese terzo, sulla base della documentazione di rendicontazione caricata dai beneficiari sul Portale.
4. Più specificamente, i controlli in parola contemplano la verifica:
 - a) dell'effettivo pagamento delle spese rendicontate;
 - b) della congruenza tra i costi indicati nel progetto approvato e nel contratto di cui al precedente art. 8, quelli rendicontati e quelli effettivamente sostenuti e quietanzati;
 - c) della concreta realizzazione delle attività e degli eventi di promozione in coerenza con quanto previsto nei Progetti approvati e in eventuali Variazioni;
 - d) dell'esecuzione degli adempimenti progettuali connessi alla gestione contabile del programma (tenuta della contabilità dedicata, gestione delle spese con apposito conto corrente dedicato, etc.);
 - e) di tutta la documentazione amministrativa relativa al progetto iniziale e ad eventuali Variazioni;
 - f) della documentazione relativa al materiale promozionale e pubblicitario previsto dal progetto e/o da eventuali Variazioni.
5. I controlli amministrativi - qualora sia ritenuto necessario da Agea e/o Agecontrol, o su richiesta del beneficiario - possono essere realizzati, nel rispetto della normativa di riferimento, mediante collegamenti audio-visivi da remoto, le cui modalità (ivi incluse le credenziali di accesso al collegamento) saranno concordate con il beneficiario a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

16.2. Controlli in loco

1. I controlli *in loco* sono svolti presso la sede dei beneficiari o di un soggetto da loro delegato.

2. I controlli *in loco* sono realizzati, previa verifica preliminare della documentazione di rendicontazione caricata sul Portale, al fine di accertare la veridicità e l'ammissibilità delle spese rendicontate. Essi consistono nell'analisi in contraddittorio delle fatture e dei giustificativi prodotti dai beneficiari, allo scopo di consentire a questi ultimi di fornire i necessari chiarimenti in merito alla valutazione delle spese medesime.
3. I controlli *in loco* sono eseguiti su un campione di beneficiari pari almeno al 5% dei progetti e degli importi unionali richiesti, selezionato preventivamente da Agea attraverso un'apposita analisi del rischio.
4. Anche i controlli *in loco* possono essere realizzati secondo le modalità indicate al precedente art. 16.1, ultimo comma.

16.3. Controlli in itinere

1. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio su eventi e attività di promozione in corso di realizzazione, Agea, sempre per il tramite di Agecontrol, svolge i c.d. controlli *in itinere*, che potranno essere realizzati, oltre che mediante sopralluoghi *in loco*, anche attraverso collegamenti audio-visivi da remoto.
2. I beneficiari, quindi, sono tenuti a comunicare ad Agea e ad Agecontrol, con congruo preavviso, il giorno e l'ora in cui si terranno gli eventi e le attività di promozione, e le modalità del collegamento (compreso il *link* e le credenziali di accesso per il collegamento), oltre che a garantire l'effettiva visibilità dei luoghi ove si svolgono gli stessi eventi e delle persone che vi prendono parte.
3. Le risultanze dei singoli controlli *in itinere* sono riportate in appositi verbali redatti da Agecontrol, che provvede a trasmetterli, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ad Agea e ai beneficiari, i quali, a propria volta, sono tenuti a caricarli sul Portale, al più tardi entro i termini di cui al precedente art. 14.

17. SANZIONI

1. Come stabilito dall'art. 24, comma 5, del Decreto Direttoriale, le sanzioni relative alla Misura sono puntualmente disciplinate dall'art. 24-*decies* del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - come modificato e integrato dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 -, in attuazione del Regolamento (UE) n. 2116/2021, sul "*finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013*", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
2. Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 24-*decies*, il beneficiario che presenta una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli, risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato, perde il diritto all'aiuto - con la conseguenza che è tenuto a restituire l'importo eventualmente già percepito a titolo di anticipo del finanziamento unionale - e non può presentare o partecipare a domande di contributo per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
3. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 24-*decies*, al beneficiario che presenta una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli, risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, è applicata una sanzione pecuniaria (sotto forma di riduzione dell'aiuto unionale ammissibile e liquidabile) pari all'importo del contributo unionale non ammissibile. Lo stesso beneficiario, inoltre, non può presentare o partecipare a domande di contributo per l'esercizio finanziario comunitario successivo.
4. Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 24-*decies*, il beneficiario che presenta una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria (sotto forma di riduzione dell'aiuto unionale ammissibile

e liquidabile) pari alla somma: (i) del valore delle spese non rendicontate, escludendo ovviamente quelle in economia (da determinarsi ai sensi del successivo art. 26); (ii) e del valore delle spese ritenute non ammissibili, quantificata applicando la percentuale dell'aiuto unionale richiesta nel progetto.

5. In caso di realizzazione di tutte le attività progettuali, nonché in caso di conclusione anticipata dei progetti nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma 4, del Decreto Ministeriale, eventuali economie di spesa conseguite ai sensi del successivo art. 26 non concorrono alla determinazione delle soglie previste *ex lege* (riportate ai precedenti commi da 2 a 4) per l'applicazione delle sanzioni.

18. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DA PARTE DI AGECONTROL

1. Qualora l'Organismo di controllo incaricato, nel corso delle operazioni di verifica, necessiti di chiarimenti oppure consideri incompleta e/o inadeguata ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese la documentazione caricata dal beneficiario sul Portale, trasmette apposita richiesta al beneficiario medesimo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e tramite Portale.
2. Il beneficiario, entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), è tenuto a caricare sul Portale quanto richiesto dall'Organismo di controllo incaricato.
3. Spirato il termine di cui al precedente comma, non sarà più consentito al beneficiario trasmettere, con qualsiasi mezzo o modalità, i chiarimenti e/o i documenti richiesti dall'Organismo di controllo incaricato e, pertanto, eventuali chiarimenti e/o documenti trasmessi tardivamente non saranno tenuti in considerazione ai fini delle operazioni di controllo.
4. In caso di mancata o incompleta trasmissione dei chiarimenti e/o dei documenti richiesti entro il termine sopra indicato, l'Organismo di controllo incaricato conclude le operazioni di verifica sulla base della documentazione caricata sul Portale e redige il processo verbale di controllo secondo quanto previsto al successivo art. 19, dando atto della richiesta di integrazione documentale inviata al beneficiario.
5. Nel caso dei controlli *in loco*, la documentazione integrativa richiesta dall'Organismo di controllo incaricato può essere esibita anche nel corso delle operazioni di verifica, fermo l'obbligo, in capo ai beneficiari, di caricarla sul Portale entro e non oltre la conclusione dei controlli medesimi. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione quanto previsto al precedente comma 3.

19. PROCESSO VERBALE DI CONTROLLO

1. terminate le operazioni di verifica, l'Organismo di controllo incaricato redige apposito processo verbale, nel quale sono riportate le risultanze degli accertamenti svolti, ivi compresa l'indicazione di eventuali sanzioni applicate, e lo notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario.
2. Il beneficiario, in ossequio al principio di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990, entro e non oltre i 15 giorni lavorativi successivi alla data di tale notifica, ha la facoltà di trasmettere ad Agea e all'Organismo di controllo incaricato, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e con un'unica comunicazione, osservazioni in merito alle risultanze del predetto processo verbale di controllo.
3. Il beneficiario, unitamente alle osservazioni, non può produrre ulteriore documentazione di rendicontazione, la quale, dunque, se inviata, non sarà tenuta in alcuna considerazione.

4. Spirato il termine di cui al precedente comma 2, al beneficiario non sarà più consentito inviare osservazioni (con qualsiasi mezzo o modalità), con la conseguenza che eventuali osservazioni trasmesse oltre detto termine non saranno tenute in alcuna considerazione.
5. In caso di mancato o tardivo invio di osservazioni da parte del beneficiario, le risultanze di cui al processo verbale notificato a quest'ultimo si intenderanno accettate e confermate dal beneficiario medesimo e, per l'effetto, acquisiranno carattere definitivo. L'Organismo di controllo incaricato, quindi, provvederà ad informare Agea con apposito rapporto di verifica.
6. Ricevute eventuali osservazioni da parte dei beneficiari secondo le modalità e nel termine di cui al precedente comma 2, l'Organismo di controllo incaricato le esamina e notifica agli stessi, con le medesime modalità di cui al comma 1, il processo verbale di controllo definitivo, integrato con le valutazioni svolte sulle predette osservazioni, ed informa Agea con apposito rapporto di verifica.
7. Nel caso dei controlli *in loco*, Agecontrol, in esito agli stessi, consegna al beneficiario o ad un suo delegato una copia originale del relativo verbale controfirmata da quest'ultimo, all'interno del quale sono riportate le risultanze di cui al precedente comma 1, ed informa Agea con apposito rapporto di verifica.

20. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO UNIONALE

1. Ricevuto il rapporto di verifica e il processo verbale di controllo di cui al precedente art. 19, l'O.P. Agea, a conclusione del procedimento amministrativo relativo all'erogazione del sostegno unionale, comunica a ciascun beneficiario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): (i) l'importo ritenuto complessivamente ammissibile a finanziamento a seguito dei controlli, tenuto conto di eventuali riduzioni e sanzioni; (ii) conseguentemente, l'ammontare del saldo da erogare oppure, qualora l'importo eleggibile a contributo risulti inferiore all'anticipo percepito, il *quantum* indebitamente percepito dai beneficiari e le modalità e i termini per la restituzione dello stesso (secondo quanto sarà specificato nel contratto di cui al precedente art. 8); (iii) eventuali ulteriori sanzioni applicate ai sensi di legge.

21. SPESE AMMISSIBILI

1. L'art. 8, comma 4, del Decreto Ministeriale prevede che *“Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con Agea”*.
2. L'art. 7, comma 1, del Decreto Direttoriale, inoltre, dispone che *“Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al presente Decreto”*, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
3. Con riferimento all'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, si ribadisce che non sono ammissibili, tra le altre: le spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2026 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle Autorità; le spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2027 e, nel caso di progetti per i quali non è richiesto l'anticipo, dopo il 30 agosto 2027; le spese di personale del beneficiario; le spese relative ai costi per l'emissione delle garanzie fideiussorie necessarie per poter usufruire delle anticipazioni di contributo.
4. Resta inteso che sono considerate eleggibili le spese sostenute prima del 16 ottobre 2026, se relative ad attività da realizzare successivamente a tale data.

22. REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE RENDICONTATE

1. Ogni spesa rendicontata dai beneficiari è eleggibile a contributo se:
 - a) è supportata dal relativo documento contabile (fatture, ricevute fiscali, note spese, etc.);
 - b) l'importo indicato nel documento contabile è conforme e coerente con quanto previsto nel piano finanziario relativo al programma approvato o da eventuali Variazioni;
 - c) è regolarmente registrata in contabilità;
 - d) è accompagnata:
 - o dalla prova del relativo pagamento, che deve essere eseguito nei termini e con le modalità indicate al successivo art. 24, comma 1;
 - o dalla documentazione, elencata al precedente art. 15, comma 2, probante l'effettiva realizzazione dell'attività e dell'azione cui la spesa si riferisce.
2. Tutti i documenti contabili prodotti dai beneficiari (fatture, ricevute fiscali, note spese, etc.), compresi quelli relativi a spese afferenti a rapporti di 2° livello e di eventuali livelli successivi, devono contenere, a pena di inammissibilità della relativa spesa, la descrizione chiara ed analitica del servizio fornito, oltre che le indicazioni di cui al successivo art. 23, comma 2.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4, nel caso in cui, per causa non imputabile ai beneficiari, risulti oggettivamente impossibile inserire, all'interno dei documenti contabili relativi a spese afferenti ai rapporti di 2° livello o di livelli successivi, le indicazioni di cui al comma precedente, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) fornire piena prova di tale oggettiva impossibilità, trasmettendo apposita relazione dettagliata, accompagnata da documentazione idonea a comprovare quanto ivi dichiarato (quali, a titolo meramente esemplificativo, copia dei provvedimenti di legge vigenti nel Paese terzo - anche tradotti in lingua italiana -, copia di documenti ufficiali pubblicati da amministrazioni pubbliche italiane, corrispondenza intercorsa con il fornitore diretto del servizio comprovante il riscontro negativo di quest'ultimo, etc.);
 - b) dimostrare puntualmente, producendo ogni ulteriore giustificativo possibile (quali, a titolo meramente esemplificativo, contratti, lettere di incarico, *report*, *time-sheet*, foto e video geolocalizzati, etc.), il servizio fornito e la diretta riferibilità al progetto approvato delle spese indicate nei documenti contabili.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ad attività ed eventi di promozione, i beneficiari sono tenuti a caricare sul Portale anche foto e video geolocalizzati realizzati secondo le prescrizioni dettate al precedente art. 15.1., fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 15.1.
5. In deroga al principio generale, secondo il quale sono ammissibili i costi sostenuti nei Paesi target, sono comunque ammissibili le seguenti spese anche se sostenute in Italia, solo se strettamente funzionali alla realizzazione di azioni promozionali nel Paese terzo e direttamente imputabili alle attività promozionali da realizzare, a condizione che le stesse siano rendicontate nel rispetto di quanto previsto dal presente Manuale:
 - a) *incoming*;
 - b) traduzione di materiali promozionali destinati al Paese target;
 - c) produzione di materiale pubblicitario (ad esempio, video, *brochure*, *banner*);
 - d) organizzazione logistica o tecnica legata a eventi promozionali esterni.

23. FATTURAZIONE DELLE SPESE DA RENDICONTARE

1. I beneficiari, come previsto dal precedente art. 15, comma 2, sono tenuti a caricare sul Portale, tra l'altro, copia dei documenti contabili afferenti a tutte le spese rendicontate, attestanti l'ammissibilità a contributo e la veridicità delle spese medesime, nonché la loro conformità e coerenza con i costi previsti dai progetti o da eventuali Variazioni.
2. Anche ai fini del controllo sul “*not double funding*” (divieto di doppio finanziamento), salvo quanto stabilito dal precedente art. 22, comma 3, i documenti contabili prodotti dai beneficiari – compresi quelli in formato elettronico e relativi a spese afferenti a rapporti di 2° livello e di eventuali livelli successivi – devono contenere, a pena di inammissibilità della relativa spesa, l'indicazione della normativa unionale di riferimento, il numero identificativo del progetto (o l'indicazione dell'autorità che ha approvato il progetto, nel caso in cui non sia stato ancora assegnato un numero identificativo) e l'annualità di riferimento (ad esempio, secondo la seguente dicitura: “**Regolamento UE N. 2021/2115 - OCM Vino - Promozione vino Paesi terzi – ID PROGETTO..., annualità 2026/2027**”).
3. Le fatture c.d. a corpo emesse da fornitori italiani o stranieri contenenti importi riferibili a più voci di costo distinte per attività o azioni, oltre a contenere la descrizione e le indicazioni di cui al precedente art. 22, comma 2, devono essere corredate, salvo quanto stabilito dal comma 3 della medesima disposizione, da ulteriore documentazione comprovante l'effettiva esecuzione dei servizi ivi indicati (come, ad esempio, le fatture di eventuali sub-fornitori, l'evidenza del pagamento, i contratti sottostanti e *report* che indichino il tipo di servizio reso e l'evento cui tale servizio fa riferimento).
4. Per le fatture e altri documenti contabili relativi a spese per l'acquisto di servizi afferenti ai rapporti di 2° livello e di eventuali livelli successivi, il beneficiario, in caso di impossibilità a produrne copia, potrà fornire la documentazione disponibile accompagnata da una dichiarazione del soggetto incaricato di svolgere il servizio in cui si attesti che l'importo corrispostogli dal beneficiario, indicato nella relativa fattura di 1° livello, è stato destinato alla realizzazione dell'attività promozionale per la quale sono state effettuate le suddette spese.

24. PAGAMENTO DELLE SPESE RENDICONTATE

1. Tutte le spese rendicontate dai beneficiari, comprese quelle afferenti ai servizi resi da fornitori e sub-fornitori, devono essere saldate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre i termini previsti dal precedente art. 14, attraverso il conto corrente bancario dedicato.
2. I beneficiari, in ossequio alle previsioni di cui ai precedenti artt. 15, comma 2, e 23, sono tenuti a produrre ogni documento che certifichi l'avvenuto pagamento delle spese rendicontate nei termini e con le modalità appena indicati, in modo da garantire anche la tracciabilità delle relative transazioni bancarie.
3. Per le fatture emesse da soggetti stranieri e per i pagamenti eseguiti in valuta diversa dall'euro, ai fini dell'ammissibilità a contributo della relativa spesa, gli importi dovranno essere convertiti in euro. Il tasso di cambio applicabile è quello indicato nelle linee guida della Commissione europea. Nello specifico, esso corrisponde al penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale europea prima del mese per il quale la spesa o l'entrata con destinazione specifica è dichiarata alla Commissione europea. Ad esempio, se nella documentazione di rendicontazione è compreso un giustificativo di spesa in valuta diversa dall'euro, datato giugno 2024, il tasso di cambio applicabile sarà quello del 30 maggio 2024 (penultimo tasso di cambio del mese precedente) fissato dalla Banca Centrale europea. Per maggiore chiarezza al riguardo, si prega di fare riferimento alle informazioni e ai dati riportati sul sito di Banca d'Italia, di cui al seguente *link*: <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/>.

4. Qualora l'importo di un pagamento eseguito in valuta diversa dall'euro, all'esito della conversione effettuata ai sensi del comma precedente, risulti:
- a) maggiore di quello rendicontato dai beneficiari, la somma ammissibile a contributo sarà - al massimo, qualora ne ricorrano i requisiti - pari all'importo rendicontato;
 - b) inferiore di quello rendicontato dai beneficiari, la somma ammissibile a contributo sarà - al massimo, qualora ne ricorrano i requisiti - pari all'importo risultante dalla conversione.
5. Per esigenze di chiarezza, si riportano di seguito specifiche indicazioni circa le modalità di pagamento e di rendicontazione dei costi applicabili a determinate tipologie di soggetti beneficiari:

A. Soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale

Qualora nei confronti dei beneficiari vengano emesse fatture da parte dei fornitori dagli stessi incaricati, il pagamento deve essere effettuato attraverso il conto corrente dedicato. La prova del versamento, inoltre, va fornita attraverso l'estratto del conto corrente dedicato, le fatture e le registrazioni contabili IVA.

Qualora i beneficiari incarichino soggetti terzi per lo svolgimento di determinate attività promozionali, devono essere documentati:

- a) i pagamenti eseguiti eventualmente da tali soggetti in favore dei propri fornitori per i servizi resi da questi ultimi, attraverso il loro conto corrente bancario;
- b) i pagamenti eseguiti dai beneficiari, attraverso il conto corrente dedicato, delle fatture con cui i soggetti incaricati hanno ribaltato a loro carico i costi sostenuti.

B. Soggetti proponenti di cui alle lett. h), i), j) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale

B.1. Per i pagamenti, eseguiti tramite conto corrente dedicato, di spese sostenute dai singoli partecipanti delle organizzazioni beneficiarie e a questi ultimi fatturate dai propri fornitori, la prova del versamento deve essere fornita attraverso l'estratto del conto corrente dedicato, le fatture e le registrazioni contabili IVA. In questo caso, il singolo partecipante è tenuto ad implementare il conto corrente dedicato con la quota di spesa a proprio carico.

B.2. Nel caso di pagamenti effettuati dai singoli partecipanti alle organizzazioni beneficiarie tramite il proprio conto corrente, a fronte di spese sostenute e agli stessi fatturate da parte dei fornitori, la prova del versamento deve essere fornita mediante l'estratto del conto corrente del singolo partecipante, le fatture e delle registrazioni contabili IVA. Per la tracciabilità delle transazioni, attraverso il conto corrente dedicato sarà possibile versare in favore del singolo partecipante gli importi versati, previa emissione della relativa fattura, o in alternativa rimborsare al singolo partecipante l'importo corrispondente all'aiuto, calcolato in base alla percentuale della quota di finanziamento unionale assegnata.

In presenza di incarico a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività promozionali, devono essere documentati:

- a) i pagamenti eseguiti dai soggetti incaricati in favore dei propri fornitori per i servizi resi da questi ultimi, attraverso il loro conto corrente bancario;
- b) i pagamenti eseguiti dai beneficiari, attraverso il conto corrente dedicato, delle fatture con cui i soggetti incaricati hanno ribaltato i costi sostenuti a carico dei beneficiari medesimi.

C. Pagamenti di spese con carta di credito

I pagamenti eseguiti attraverso la carta di credito collegata al conto corrente dedicato sono evidenziati sull'estratto del conto corrente dedicato. Nel caso in cui, invece, la carta di credito utilizzata per i pagamenti sia collegata ad altro conto corrente bancario, i beneficiari sono tenuti a presentare copia del relativo estratto ove sono annotati i predetti pagamenti, nonché la prova della loro successiva movimentazione attraverso il conto corrente dedicato.

D. Pagamenti di spese in contanti

Non sono ammissibili i pagamenti in contanti, ad eccezione dei versamenti per piccoli importi, soprattutto per il caso in cui una persona fisica si rechi all'estero e sostenga spese, quali, ad esempio, quelle relative a pasti, taxi *et similia*). In tal caso, verificata la congruità della spesa, la somma può essere ritenuta eleggibile una volta che sia inserita nell'apposita nota spesa, di cui al successivo art. 25.7, e venga corredata dai rispettivi giustificativi.

25. AMMISSIBILITÀ/INAMMISSIBILITÀ' E RENDICONTAZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SPESA ED ATTIVITÀ'

1. Ferme le prescrizioni fin qui illustrate, si riportano qui innanzi specifiche indicazioni circa: (i) l'ammissibilità o l'inammissibilità di determinate tipologie di spesa e attività, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento; (ii) in ordine ai giustificativi che i beneficiari, ai fini dell'eleggibilità a finanziamento delle spese rendicontate, sono tenuti a produrre (nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 14).

25.1. IVA

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto Ministeriale, l'IVA è ammissibile solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.
2. Secondo quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, l'IVA è ammissibile solo nel caso in cui la spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
L'IVA, dunque, è ammissibile a contributo solo se il beneficiario è assoggettato al regime IVA e se un esperto contabile certificato o un revisore dei conti incaricato dal beneficiario attesta che l'importo pagato a titolo di IVA non è stato recuperato ed è effettivamente stato registrato come onere nei conti dell'impresa.
3. Ferma la disposizione di carattere generale di cui al precedente comma 3, si espongono di seguito specifiche prescrizioni relativamente a determinate tipologie di soggetti beneficiari.

A. Aziende agricole

Per le aziende agricole, l'IVA pagata sugli acquisti non è ammissibile a contributo nell'ambito dei regimi di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il seguente motivo: il fatto che l'azienda agricola (qualunque sia la forma giuridica che essa assuma) abbia optato per il regime speciale IVA non vuol dire che non possa recuperare l'IVA pagata sugli acquisti, ma solo che il sistema di calcolo dell'IVA da versare è forfettario in funzione delle sole cessioni dei prodotti, utilizzando le percentuali di compensazione previste dal D.M. MEF del 12 maggio 1992 e successivi decreti (da ultimo il D.M. MEF del 26 gennaio 2016), che stabiliscono le percentuali di compensazione per la detrazione forfettaria IVA prevista dall'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per i prodotti agricoli. Trattasi in genere di un regime favorevole rispetto al regime IVA ordinario, che comunque può sempre essere scelto qualora convenga all'azienda, così permettendole di recuperare l'imposta versata.

B. ATI – Associazioni temporanee di impresa

Nella **sentenza della Corte di Cassazione n. 30354 del 23 novembre 2018**, è stata ribadita la non idoneità delle ATI, orizzontali e verticali, ad assumere un'autonoma soggettività passiva IVA. Da tale principio discende la non ammissibilità dell'IVA, coerentemente con l'orientamento della Commissione europea secondo cui per poter recuperare l'IVA il beneficiario deve essere assoggettato al predetto regime.

Nell'ATI, inoltre, i beneficiari del sostegno sono le aziende agricole costituenti l'associazione, che eseguono le azioni di promozione e ricevono il contributo unionale, nella misura concessa, sugli importi ammissibili al netto dell'IVA. Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'IVA come spesa per le aziende agricole costituenti l'ATI, si rimanda al precedente punto A.

C. Consorti, associazioni, federazioni e società cooperative di cui all'art. 3, comma 1, lett. i), del Decreto Ministeriale

Per le fatture emesse nei propri confronti, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. i), del Decreto Ministeriale possono recuperare l'IVA, in quanto costo non detraibile, solo nel caso in cui essi:

- a) siano assoggettati al regime IVA;
- b) limitatamente alle associazioni, posseggano personalità giuridica ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 2000, n. 361, documentata da iscrizione agli appositi elenchi della Regione o della Prefettura;
- c) sostengano le spese con proprio conto corrente bancario dedicato;
- d) non recuperino l'IVA, che rappresenta un costo, come da dichiarazione firmata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti incaricato dal beneficiario.

D. Organizzazioni professionali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del Decreto Ministeriale.

Per le fatture emesse nei propri confronti, le Organizzazioni professionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale possono recuperare l'IVA, in quanto costo non detraibile, solo nel caso in cui essi non recuperino l'IVA, che rappresenta un costo, come da dichiarazione firmata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti incaricato dal beneficiario.

25.2. Tributi, tasse e imposte sostenute nei Paesi terzi

1. È data la possibilità ai beneficiari di richiedere il rimborso di tributi, tasse e imposte sostenute nel Paese in cui è stato realizzato il programma, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel Paese terzo.

25.3. Materiale promozionale e pubblicitario

1. In base all'art. 17 del Decreto Ministeriale, il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, devono recare in ogni caso l'emblema unionale e la seguente menzione “**CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 2021/2115**” (cfr. Allegato 1 al Decreto Ministeriale), secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea.
2. Emblema e menzione non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promozionale e pubblicitario, devono essere posti in posizione visibile, non necessariamente a colori, e devono essere chiaramente leggibili, qualunque sia il supporto impiegato.
3. Per i materiali audio, la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per i materiali video, l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o

alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i *gadget*, quanto sopra previsto deve essere applicato direttamente sui materiali e non solo sui contenitori o custodia del prodotto.

4. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
5. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
6. Come previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, il materiale promozionale di norma è redatto nella lingua del Paese terzo di destinazione. Al fine di garantire l'imputabilità delle spese all'operazione nel Paese terzo, le spese per materiali promozionali redatti in italiano o altre lingue UE sono consentite se è dimostrata la pertinenza con l'azione promozionale da realizzare nel Paese Terzo e a condizione che siano destinati esclusivamente al Paese terzo e non distribuiti sul territorio del mercato comune.
7. Il materiale di cui al comma 1 reca, altresì, il logo del Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21, commi 6 e 7, del Decreto Direttoriale.
8. Possono essere ritenute ammissibili a finanziamento, in esito ai controlli di legge, le sole spese relative al materiale promozionale e pubblicitario di cui ai progetti approvati e ad eventuali Variazioni, anche se sostenuta in Italia. Il materiale deve essere prodotto e distribuito nell'ambito delle azioni e delle attività approvate e realizzate.
9. Sono ammissibili a finanziamento:
 - a) le spese di realizzazione del solo materiale promozionale e pubblicitario che promuova il vino e rechi l'indicazione delle denominazioni del progetto, del beneficiario e del suo territorio;
 - b) le spese di realizzazione di materiale promozionale voluminoso (quali, ad esempio, cassette, *gift box*, portabottiglie, espositori, etc.), solo se lo stesso materiale è utilizzato in eventi di promozione previsti da progetto e da eventuali Variazioni, ed è correlato al quantitativo di prodotto utilizzato. L'attività di verifica svolta dall'Organismo di controllo incaricato, con particolare riguardo al materiale voluminoso che non può ragionevolmente essere trasportato a mano dai referenti dei beneficiari (quali, ad esempio, scatole e cassette di legno, porta bottiglie, etc.), ha, altresì, ad oggetto la documentazione attestante l'invio del materiale nel Paese terzo;
 - c) le spese di spedizione dei materiali promozionali nel Paese terzo;
 - d) i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari, inclusi i servizi per la progettazione e produzione dei materiali pubblicitari nei *media* (TV, radio, cartelloni pubblicitari, stampa), compresa la pubblicità *online*;
 - e) i costi per i servizi per la comunicazione attraverso internet e *social network*, inclusi la comunicazione per il tramite dei canali *social* di *influencer*, a condizione che la comunicazione sia effettivamente mirata e rivolta ai Paesi target.
10. Non sono ammissibili a finanziamento:
 - a) le spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti all'organizzazione beneficiaria;
 - b) le spese per la realizzazione delle piattaforme *e-commerce*;
 - c) le spese relative a tutti gli sviluppi non correlati ad un messaggio promozionale in un Paese terzo;
 - d) le spese di realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario:
 - o correlato a investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per lo sviluppo dell'immagine coordinata aziendale, etc.);

- prodotto nei periodi in cui non sono più previste attività e/o eventi di promozione nei Paesi terzi durante i quali diffondere tali materiali;
- che promuova anche prodotti diversi dal vino;
- prodotto e utilizzato per la vendita del vino.

11. La conformità del materiale promozionale e pubblicitario è verificata *ex post* da Agea, per il tramite di Agecontrol, coerentemente con le previsioni contenute nella normativa di riferimento e nel presente Manuale. Nel caso in cui il materiale non sia conforme a tali indicazioni, le relative spese non sono ammesse a contributo.

12. I documenti che i beneficiari sono tenuti a produrre per rendicontare le spese in parola, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, sono costituiti da:

- a) copia e/o *layout* dei materiali realizzati;
- b) fattura/documento contabile afferente al corrispettivo pagato per la realizzazione del materiale, unitamente alla relativa quietanza;
- c) documenti di trasporto e di spedizione dei materiali, se prodotti in un Paese diverso dai Paesi terzi a cui sono destinati;
- d) foto e video geolocalizzati dell'evento che mostrino la distribuzione del materiale e la coerenza con la portata dell'evento, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.1.;
- e) giustificativi probanti gli annunci e l'attività indicati ai commi precedenti (quali, ad esempio, pagine di riviste e cataloghi, *screen shot* degli annunci sui *social media*, riproduzioni audio/video, etc.).

25.4. Spese inerenti a relazioni con la stampa

1. Sono ammissibili le spese per la produzione e la diffusione di comunicati stampa e *file* stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, la fornitura e la produzione di cartelle stampa.

2. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle spese rendicontate, i beneficiari sono tenuti a produrre:

- a) in relazione alla produzione e alla diffusione di comunicati stampa e file stampa:
 - copia dei comunicati stampa e dei *file* stampa;
 - contratti o atti negoziali e fatture/documenti contabili relativi ai servizi di redazione, *editing* e distribuzione;
 - giustificativi probanti la pubblicazione dei comunicati sui *media* (ad esempio, *screen shot*, *link* ai comunicati stampa pubblicati *online*, pagine di quotidiani e riviste, etc.);
- b) per l'organizzazione di conferenze stampa:
 - contratti o atti negoziali e fatture/documenti contabili relativi all'affitto della sala, all'attrezzatura tecnica, al personale di supporto e al servizio di accoglienza;
 - programma della conferenza stampa e lista degli invitati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nome e del cognome, della carica o del ruolo, dei mezzi di comunicazione rappresentati (ad esempio della testata, dell'agenzia di stampa, etc.) e dell'azienda o dell'organizzazione di appartenenza;
 - foto e video geolocalizzati della conferenza stampa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.1.;
 - relazione dettagliata sulla conferenza stampa;
- c) relativamente alla fornitura e alla produzione di cartelle stampa:
 - contratti o atti negoziali e fatture/documenti contabili relativi alla produzione delle cartelle;
 - copia delle cartelle stampa prodotte;
 - giustificativi attestanti la consegna delle cartelle stampa ai giornalisti e agli altri invitati.

25.5. Spese per la partecipazione di personaggi pubblici alle azioni promozionali

1. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito delle azioni promozionali, i costi per la partecipazione di personaggi pubblici, quali cuochi, enologi, *sommelier*, attori, *influencer*, giornalisti gastronomici, o altre figure riconosciute nel mondo del vino, della cucina o della comunicazione, a condizione che la prestazione sia direttamente legata a un'azione promozionale (ad esempio, degustazione, animazione evento, testimonianza, presenza a una campagna *social* o *media*).
2. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle spese in esame, i beneficiari, ferme le modalità di rendicontazione fin qui descritte relativamente alle spese delle azioni promozionali, hanno l'obbligo di produrre:
 - a) il contratto o l'atto negoziale concluso col personaggio pubblico, che specifichi le condizioni della partecipazione, l'oggetto della prestazione, il compenso e le spese a carico del beneficiario;
 - b) documenti che attestino la notorietà e le competenze del personaggio pubblico nel mondo del vino, della cucina o della comunicazione (come, ad esempio, il *curriculum vitae* del personaggio pubblico o l'elenco delle pubblicazioni o delle attività professionali realizzate dal personaggio pubblico);
 - c) una relazione contenente, tra l'altro, la descrizione delle ragioni che hanno indotto il beneficiario a scegliere il personaggio pubblico e del ruolo ricoperto/della prestazione resa dal personaggio pubblico nell'ambito dell'attività promozionale;
 - d) foto e video geolocalizzati dell'evento, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.1.;
 - e) le fatture/i documenti contabili emessi dal personaggio pubblico, accompagnato dalla relativa quietanza di pagamento.

25.6. Spese di trasferta: viaggio, vitto, alloggio e trasporto locale

1. Come stabilito dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, sono consentite le spese relative a trasferte, limitatamente a vitto, alloggio e trasporto locale (solo per gli spostamenti verso l'aeroporto del Paese terzo o dell'Italia o all'interno del Paese terzo in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto [noleggio e carburante, mentre non sono ammissibili rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti]), sostenute da soggetti incaricati dai beneficiari, solo se finalizzate alla partecipazione alle attività rientranti nell'ambito delle azioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 7 del Decreto Ministeriale. Le spese in parola, quindi, sono ammissibili per la partecipazione ad eventi *in loco*.
2. Tali spese devono riferirsi a servizi fruiti nell'arco temporale di realizzazione dell'attività promozionale, incluso il giorno prima e il giorno dopo l'evento. Si precisa che, nel caso di viaggi che abbiano una durata superiore ad un giorno per il raggiungimento della destinazione dall'Italia verso il Paese terzo e viceversa, quanto sopra è da considerarsi esteso fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale.
3. L'importo delle spese di viaggio ammissibile a finanziamento può essere pari, al massimo, a quanto previsto nel progetto approvato o in eventuali Variazioni.
4. Le spese per vitto, alloggio e trasporto locale (per le quali - ai sensi dell'Allegato 10 al Decreto Direttoriale - non è richiesta la presentazione di tre preventivi) non possono essere ammesse a finanziamento in misura superiore ai seguenti massimali:
 - a) € 60,00 giornalieri per persona, relativamente al vitto;
 - b) € 180,00 giornalieri per persona, relativamente all'alloggio;
 - c) € 30,00 giornalieri per persona, relativamente al trasporto locale (limitatamente alle spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o dell'Italia o all'interno del Paese terzo in treno, autobus a lunga

percorrenza, taxi o auto [noleggio e carburante, mentre non sono ammissibili rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti]).

5. Per l'ammissibilità a finanziamento delle spese in parola, i beneficiari sono tenuti a produrre i seguenti documenti giustificativi, fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nel limite degli importi massimi sopra indicati:

A. spese di viaggio:

- a) biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco o documentazione equipollente (fattura dell'agenzia di viaggio e giustificativi di pagamento, dichiarazione compagnia aerea, visto del Paese target sul passaporto, stampa della ricevuta relativa al *check-in online*, documentazione coerente con la presenza degli operatori nei Paesi terzi nel periodo interessato. In assenza di carte di imbarco, va presentata autocertificazione della tipologia di classe turistica utilizzata);
- b) biglietto ferroviario in classe economica;

B. spese di trasporto locale:

- a) biglietto di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
- b) documenti relativi al trasporto in taxi o al noleggio di autoveicoli (contratto di noleggio, fatture/documenti contabili di spesa e giustificativi di pagamento);

C. spese di vitto: vengono ritenute ammissibili esclusivamente per il numero di giorni correlati alla realizzazione degli eventi e per le persone di riferimento delle organizzazioni beneficiarie o dei singoli partecipanti. È richiesta la presentazione di idonei giustificativi di spesa e di pagamenti;

D. spese di alloggio: documentazione fiscale (fatture/documenti contabili di spesa relativi a pernottamento e ricevute), accompagnata da giustificativi che ne certifichino il pagamento e garantiscano la tracciabilità delle transazioni secondo le modalità indicate per i pagamenti.

25.7. Spese per incoming

1. Nei progetti possono essere previste attività di *incoming*, ossia incontri con operatori (comunicatori, *brand ambassador*, *sommelier*, importatori, ristoratori, *buyer*, *opinion leader*) e/o giornalisti dei Paesi terzi, da svolgersi esclusivamente nel territorio regionale ove è ubicata la cantina di produzione dei vini oggetto di promozione. L'*incoming*, dunque, è l'unica attività progettuale che può essere svolta in Italia.
2. Per l'*incoming* sono riconosciute unicamente le seguenti spese riferite ad operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi:
 - a) spese di viaggio dal Paese terzo, ammissibili nei limiti di cui al precedente art. 25.6, comma 3;
 - b) spese di vitto, alloggio e trasporto locale (limitatamente agli spostamenti da e verso l'aeroporto italiano o del Paese terzo), ammissibili nei limiti di cui al precedente art. 25.6, comma 4, nonché di visita guidata in azienda;
 - c) spese di catering e ospitalità;
 - d) spese per degustazioni (ad esempio, per l'allestimento di sale, per prodotti per degustazione, etc.);
 - e) spese per interpretariato, *sommelier*, *hostess*;
 - f) spostamenti *in loco* (autonoleggio).
3. Coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale secondo cui non sono ammissibili le spese di personale del beneficiario, le spese di visita guidata in azienda saranno considerate

eleggibili a contributo soltanto se la relativa attività sarà resa da un soggetto terzo e indipendente rispetto al beneficiario e/o a ciascuno dei suoi componenti.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all'attività di *incoming*, è necessario produrre:
- il programma di attività e gli inviti per i partecipanti agli incontri;
 - l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica professionale;
 - la relazione sull'incontro;
 - foto e video geolocalizzati, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.1.;
 - i documenti di spesa, con la prova dei relativi pagamenti.
5. Per la rendicontazione delle spese di viaggio, trasporto locale, alloggio, vitto e *incoming*, oltre ai documenti sopra indicati, è necessario compilare e sottoscrivere il modello di nota spesa riportato nel riquadro sottostante, che dovrà essere poi caricato sul Portale.

NOTA SPESA N. ...							
Soggetto Proponente:				ID PROGETTO:			
Paese:				AZIONE:			
Periodo eventi:							
Nominativo:							
Giorno	Spese di viaggio/trasporto locale		Spese di alloggio		Spese di vitto		Totale complessivo in €
	Valuta estera	Euro	Valuta estera	Euro	Valuta estera	Euro	
Totale Nota spesa							
<p>Si attesta che la rendicontazione delle spese indicate nella presente nota è conforme con la documentazione giustificativa allegata e risulta coerente con le attività progettuali approvate.</p> <p style="text-align: center;">Data Firma soggetto beneficiario</p>							

6. Nel caso in cui il pagamento degli importi indicati nella predetta nota spesa sia eseguito dai singoli partecipanti delle organizzazioni beneficiarie attraverso il proprio conto corrente bancario, sarà possibile poi corrispondere ai partecipanti medesimi, attraverso il conto corrente dedicato, un importo dell'aiuto calcolato sulla base della percentuale di ripartizione del finanziamento unionale del progetto, assegnata ai singoli partecipanti.

25.8. Spese amministrative in capo al soggetto proponente

1. Sono ammissibili sulla base di un importo forfettario, nel limite massimo del 4% del totale del valore del progetto, spese amministrative in capo al soggetto proponente, legate alla preparazione, all'attuazione o al *follow-up* della specifica operazione finanziata o della relativa azione, fermo l'obbligo, in capo ai beneficiari, di dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività progettuali cui esse si riferiscono e la connessione delle spese in parola alle stesse attività.

2. All'esito dei controlli svolti dall'Organismo di controllo incaricato, l'ammontare delle spese in esame viene rimodulato sulla base dell'importo totale ritenuto ammissibile a finanziamento, applicando la percentuale dichiarata nel progetto, ricavata dal piano di bilancio approvato.
3. Secondo quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che svolga attività di coordinamento dell'esecuzione del progetto, non può presentare anche le spese amministrative in capo allo stesso soggetto proponente.

25.9. Spese relative all'attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo

1. I beneficiari possono realizzare il progetto in proprio oppure dare mandato ad uno o più soggetti terzi e indipendenti rispetto agli stessi beneficiari e/o ad ogni loro partecipante, che svolgano attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto stesso.
2. Le spese relative ai compensi per tale attività, la cui congruità è valutata sulla base di quanto stabilito dal Decreto Direttoriale, non possono superare il 5% dell'importo complessivo del progetto presentato.
3. Qualora - nell'ipotesi di cui al comma 4 del precedente art. 15 - venga accertato, in esito ai controlli di legge, che i fornitori dei soggetti incaricati dell'attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo, cui è stata demandata l'esecuzione di una determinata attività promozionale, non siano terzi e indipendenti rispetto alle organizzazioni beneficiarie e/o a ciascuno dei loro componenti, le spese afferenti al compenso (c.d. *fee*) dovuto a tali soggetti in relazione a detta specifica attività non sono ammissibili a finanziamento.
4. Secondo quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che svolga attività di coordinamento dell'esecuzione del progetto, non può presentare anche le spese amministrative in capo allo stesso soggetto proponente.
5. In sede di controllo, qualora le spese complessivamente rendicontate e ritenute ammissibili a contributo risultino di ammontare inferiore rispetto a quelle previste nel progetto approvato, l'importo relativo ai compensi per l'attività di direzione tecnica e coordinamento organizzativo viene rimodulato in base all'importo complessivamente ritenuto eleggibile, applicando la percentuale dichiarata nel progetto.

25.10. Prodotto per degustazione

1. In coerenza con quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, non sono ammissibili le spese per l'acquisto del prodotto oggetto di promozione (inclusa autofattura di prodotti propri aziendali), fatta eccezione per le spese per la personalizzazione di prodotti per eventi specifici. Sono consentite, invece, le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione nel Paese terzo.
2. Sono ammissibili le spese legate alla fornitura gratuita di campioni di vino nell'ambito delle azioni promozionali, limitatamente a quantità coerenti con la portata dell'evento ed esclusivamente per le seguenti voci di costo: imballaggio, spedizione, spese doganali, trasporto.
3. I documenti che i beneficiari sono tenuti a produrre ai fini dell'eleggibilità a contributo delle spese di cui ai due commi precedenti sono costituiti da:
 - a) fatture/documenti contabili afferenti al corrispettivo pagato, unitamente alla relativa quietanza;
 - b) documentazione attestante il trasporto e la spedizione dei materiali;
 - c) documentazione attestante la quantità di vino e di campioni di vino forniti e la coerenza con la portata dell'evento (come, ad esempio, ordini di acquisto o di produzione, etc.);
 - d) foto e video geolocalizzati dell'evento che mostrino, tra l'altro, la fornitura di campioni di vino, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 15.1.

25.11. Attività di pubbliche relazioni

1. Nell'ambito delle azioni di cui alle lettere A), B) e C) dell'art. 7, comma 1, del Decreto Ministeriale, sono consentite le spese collegate ad attività di pubbliche relazioni, le quali non possono superare il 10% del costo dell'azione di riferimento in un determinato Paese terzo.
2. In presenza di programmi con attività di promozione in più Paesi terzi, il vincolo di spesa del 10% della suddetta attività è calcolato sull'importo relativo all'azione di riferimento per ciascun Paese terzo a cui è destinato il progetto.
3. Le spese in parola devono essere rendicontate dai beneficiari nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Manuale. In particolare, i beneficiari sono tenuti a produrre - coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 15, comma 2, lett. j) - il contratto di conferimento dell'incarico recante la dettagliata descrizione dell'attività da svolgere e la chiara indicazione del compenso, nonché una puntuale relazione circa l'attività concretamente svolta.

25.12. Spese relative alle azioni di cui alle lettere D) ed E) dell'art. 7 del Decreto Ministeriale

1. Le spese in esame sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese riconducibili ad almeno una delle azioni di cui alle lettere A), B) e C) e non possono superare il 3% dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo a cui si riferisce lo studio.

25.13. Attività di expertise

1. L'attività di *expertise* rientra nell'azione di cui alla lettera D) dell'art. 7, comma 1, del Decreto Ministeriale. La relativa voce di spesa concorre al raggiungimento della percentuale massima stabilita per tale azione, pari al 3% dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo a cui si riferisce lo studio (cfr. Allegato 10 al Decreto Ministeriale).
2. Le spese relative all'attività di *expertise* sono consentite solamente se le stesse risultano coerenti con gli studi di mercato di cui alla lettera D) dell'art. 7, comma 1, del Decreto Ministeriale.
3. Coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, sono ammissibili a finanziamento le spese per consulenze specialistiche aventi ad oggetto prestazioni di natura tecnica, scientifica o strategica, finalizzate all'analisi, progettazione o valutazione di specifici ambiti delle attività progettuali, con carattere non continuativo e con *output* chiaramente identificabili.
4. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a rivolgersi a consulenti qualificati, terzi e indipendenti rispetto alle stesse e/o ad ogni loro partecipante.
5. Le spese in parola devono essere rendicontate dai beneficiari nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Manuale. Per ciascun consulente incaricato, inoltre, i beneficiari sono tenuti a produrre - coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 15, comma 2, lett. j) - il contratto di conferimento dell'incarico recante la dettagliata descrizione dell'attività da svolgere e la chiara indicazione del compenso, nonché una puntuale relazione circa l'attività concretamente svolta.
6. Nel caso in cui, all'esito dei controlli, risulti che i beneficiari abbiano incaricato più consulenti per lo svolgimento della medesima attività, sarà ritenuta ammissibile a finanziamento unicamente la spesa, d'importo minore, relativa al compenso di uno solo dei predetti consulenti, sempre che sussistano le condizioni per l'eleggibilità a contributo.

25.14. Spese relative ad esposizioni preferenziali presso i punti vendita e i canali GDO e Ho.Re.Ca.

1. Nell'ambito dell'attività di esposizione preferenziale presso i punti vendita e presso i canali GDO e Ho.Re.Ca. - consistente nell'esposizione dei prodotti oggetto di promozione in posizioni particolarmente visibili (trattasi, ad esempio, delle operazioni denominate: "fuori scaffale", "fuori banco", "testata di gondola", "isola" o "box pallet", "evidenziazione a scaffale", "ampliamento spazio") -, non sono ammissibili a finanziamento importi rendicontati relativamente ad iniziative a carattere prettamente commerciale, per le quali non risulta chiaramente indicato il riferimento alla campagna promozionale. (come, ad esempio, il posizionamento del prodotto in scaffale, accanto ad altri marchi e con l'indicazione del prezzo).
2. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle spese, l'attività in parola e i costi correlati devono essere documentati - oltre che da documenti contabili (e relativa quietanza), contratti o atti negoziali stipulati con le imprese distributrici, foto e video geolocalizzati realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 15.1 e ogni altro giustificativo necessario, secondo quanto previsto nel presente Manuale - anche dagli elenchi dei punti vendita interessati dalla stessa attività.
3. Secondo quanto stabilito dall'Allegato 10 al Decreto Direttoriale, ove necessario sulla base delle prescrizioni imposte nei Paesi terzi con monopolio di Stato, sono ammissibili a finanziamento spese rendicontate anche in relazione alle c.d. esposizioni "a scaffale", purché sia presente il riferimento alla campagna promozionale. In tal caso, i beneficiari, ai fini dell'eleggibilità a contributo delle spese, sono tenuti a produrre:
 - a) una relazione dettagliata, contenente anche l'illustrazione delle ragioni dell'impossibilità di eliminare dall'esposizione l'indicazione del prezzo del prodotto oggetto di promozione, corredata da documentazione idonea a comprovare quanto ivi dichiarato (quale, a titolo meramente esemplificativo, copia dei provvedimenti legislativi vigenti nel Paese terzo - anche tradotti in lingua italiana -, copia di documenti ufficiali pubblicati da amministrazioni pubbliche italiane, corrispondenza, etc.);
 - b) i documenti indicati al precedente comma 2, al fine di fornire evidenza del pagamento delle spese rendicontate, nonché l'effettiva realizzazione dell'attività promozionale in coerenza con quanto previsto nel progetto approvato.
4. Resta inteso che, nel caso in cui, nel corso delle attività in questione, venga impiegato materiale promozionale e pubblicitario, ai fini della rendicontazione e dell'ammissibilità dei relativi costi trova applicazione quanto indicato al precedente art. 25.3.

25.15. Spese nei Paesi terzi con monopolio di Stato

1. Nei Paesi terzi nei quali la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, sono ammissibili le spese per le quote promozionali da riconoscere al rappresentante, a condizione che queste ultime siano fatturate direttamente dal rappresentante stesso, nonché altre spese promozionali, se documentate e tracciabili.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i beneficiari sono tenuti a produrre:
 - a) i contratti o atti negoziali conclusi coi rappresentanti o con le autorità competenti dei Paesi terzi, che specificano, tra l'altro, le condizioni di partecipazione e le quote promozionali da riconoscere;
 - b) le fatture/i documenti contabili emessi direttamente dai rappresentanti, accompagnate dalle relative quietanze di pagamento;
 - c) la relazione sull'attività svolta dal rappresentante.

25.16. Spese per mance

1. Le voci di spesa riportate sulla documentazione giustificativa esibita in fase di rendicontazione ed indicate come mance (negli USA corrispondono alle cosiddette “tips”) non sono ammissibili a finanziamento.

26. ECONOMIE DI SPESA

1. L'economia di spesa si determina nel caso in cui i beneficiari abbiano realizzato gli obiettivi e le attività previste nei progetti approvati dalle Autorità, sostenendo una minore spesa rispetto a quella ivi individuata, a seguito dell'applicazioni di sconti da parte dei fornitori (compresi quelli di 2° livello e/o di eventuali livelli successivi).
2. La percentuale di sconto ed il relativo importo devono risultare dalle fatture/documenti contabili emessi dai fornitori.
3. Come stabilito dall'art. 10, comma 5, del Decreto Direttoriale, in caso di acquisizione, nel corso dell'esecuzione, di preventivi di spesa di importo inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto.
4. Le economie di spesa non possono determinare alcun genere di variazione delle azioni e delle attività progettuali ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Direttoriale.
5. Come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 17, le economie di spesa - in caso di realizzazione di tutte le attività progettuali, nonché in caso di conclusione anticipata dei progetti nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 4, del Decreto Ministeriale - non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'art. 24-*decies* del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi stabilite.

27. CERTIFICATO RELATIVO AI RENDICONTI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Controlli - per le operazioni in relazione alle quali, a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda di sostegno, è stato considerato ammissibile un contributo totale dell'Unione di importo pari o superiore a 300.000,00 euro - il beneficiario può essere autorizzato a presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari che accompagnano le domande di pagamento a copertura di un contributo dell'Unione di importo pari o superiore a 150 000,00 euro, redatto da un revisore dei conti esterno che comprovi l'ammissibilità dei costi.
2. Il certificato in questione fornisce adeguati elementi di prova concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi proposti, in base ai criteri illustrati al comma 2 della disposizione summenzionata.
3. I revisori incaricati della certificazione devono effettuare le revisioni contabili conformemente ai principi di revisione generalmente accettati. Per redigere il certificato deve essere effettuato un controllo di conformità e non una normale revisione legale di conti. Il certificato, infatti, è la fonte principale di affidabilità per le dichiarazioni di spesa e i pagamenti.
4. I certificati devono essere rilasciati, secondo i più elevati standard professionali, da revisori dei conti qualificati e scelti dai beneficiari, a condizione che:
 - a) il revisore dei conti sia indipendente dal beneficiario;
 - b) siano rispettate le disposizioni della direttiva 2006/43/CE.

5. Le regole sulla “*revisione contabile*” prevedono l’istituzione di un Registro unico dei revisori legali a garanzia dei più elevati standard professionali per l’esercizio della revisione legale. Al Ministero dell’economia e delle finanze sono attribuite le competenze relative all’abilitazione, all’iscrizione ed alla tenuta del Registro dei revisori legali e del registro del tirocinio, nonché allo svolgimento della vigilanza sui revisori e sulle società di revisione legale.
6. Al seguente indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/>, sarà possibile verificare l’iscrizione del soggetto all’albo e tutte le altre informazioni attestanti il curriculum dello stesso.
7. Se i beneficiari presentano il certificato relativo al rendiconto finanziario, i controlli amministrativi possono essere svolti su tale certificato. Se tali controlli amministrativi, tuttavia, non forniscono prove adeguate concernenti l’ammissibilità e la realtà dei costi e il rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 8 del Decreto Controlli, è possibile chiedere ogni altra informazione ritenuta necessaria e, se del caso, eseguire ulteriori controlli.

28. VERIFICA DEL MANTENIMENTO DI CRITERI DI PRIORITÀ

1. L’attività di controllo prevede, altresì, la verifica dei criteri di priorità sanciti all’art. 11, comma 2, lettere e) ed h), del Decreto Ministeriale, mirando ad accertare che gli stessi siano rispettati anche in fase di chiusura del programma.

29. VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI MULTIREGIONALITÀ

1. I programmi multiregionali prevedono che l’attività di promozione riguardi produzioni di almeno due Regioni e che il soggetto proponente abbia sedi operative in ciascuna di esse.
2. Tali requisiti devono sussistere durante il periodo di realizzazione del progetto e devono essere riscontrabili in sede di controllo, non essendo possibili modifiche o variazioni relative ai membri dell’organizzazione beneficiaria, fatte salve le situazioni in cui si accertano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, dettagliatamente documentate.
3. Il mancato accertamento dei predetti requisiti comporta la non ammissibilità a contributo delle spese rendicontate e l’esclusione del programma dal finanziamento unionale.

30. VARIAZIONI AI PROGETTI

1. Nella realizzazione del proprio progetto, i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate ai sensi dell’art. 16 del Decreto Ministeriale.
2. Le variazioni previste dall’art. 16 del Decreto Direttoriale sono le seguenti:
 - a) variazioni non sostanziali (cfr. 17 del Decreto Direttoriale);
 - b) variazioni sostanziali (cfr. 18 del Decreto Direttoriale);
 - c) misure di flessibilità (cfr. 19 del Decreto Direttoriale e art. 31 del presente Manuale).
3. La base di calcolo per le soglie di variazione di cui agli articoli 17 e 18 del Decreto Direttoriale è costituita dall’importo delle singole attività previste all’interno delle azioni di cui all’art. 3, comma 1, riportato nell’ultima versione del progetto approvato dal Comitato di valutazione.
4. Non sussiste un numero massimo di variazioni proponibili. Qualora, nel corso dell’attuazione del progetto, una medesima attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla base di calcolo è determinato considerando l’effetto complessivo di tutte le modifiche intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla base di calcolo, l’istanza è

sottoposta al Comitato di valutazione.

5. L'eleggibilità delle spese relative alle variazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del Decreto Direttoriale decorre dalla data dell'istanza di variazione.
6. Le variazioni non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato, salvo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Direttoriale in materia di misure di flessibilità, e il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione in graduatoria.
7. Alla comunicazione di variazione, devono essere allegati nuovi preventivi secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Direttoriale.
8. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Direttoriale:
 - a) le variazioni non sostanziali sono da intendersi come variazioni del cronoprogramma, variazioni riguardanti la localizzazione, e variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo sono oggetto di mera comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria. Qualora le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo eccedente non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;
 - b) le variazioni sostanziali consistono in variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo. I beneficiari devono darne comunicazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'attività interessata dalla variante stessa. Ciascuna Autorità, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del Decreto Ministeriale, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicandolo al beneficiario e ad Agea.
9. In riferimento alle variazioni pari o inferiori al 20% (cfr. lettera a) del precedente comma 8), nel corso dei controlli di propria competenza, Agea, per il tramite di Agecontrol, verifica *ex post* che le stesse non risultino effettivamente superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo. In caso di superamento di tale soglia, Agea non ammette a contributo l'importo in esubero, non liquidando le spese cronologicamente più recenti.
10. Le variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 8 sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle autorità competenti. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.
11. Le modifiche e le variazioni non incrementano, né riducono il costo totale del progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. Sono consentite esclusivamente variazioni di attività già previste in progetto.

31. MISURE DI FLESSIBILITA'

1. Fermo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Direttoriale, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi già previsti dal progetto, nei seguenti casi:
 - a) in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
 - b) in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
 - c) nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.
3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.
4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta.

32. CONTROLLI DELLE SOVRAPPOSIZIONI DI FINANZIAMENTO

1. La normativa unionale dettata per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo prevede che gli Stati membri debbano adottare un sistema di controllo volto a scongiurare doppi finanziamenti in favore dello stesso beneficiario, per medesime attività, in modo da prevenire comportamenti illeciti che potrebbero arrecare un danno economico al fondo.
2. In ossequio a tale previsione normativa, l'attività di controllo svolta dall'O.P. Agea:
 - a) mira ad accertare se i beneficiari abbiano presentato, per lo stesso periodo, progetti nello stesso Paese terzo o mercato di un Paese terzo ed abbiano rendicontato spese riconducibili a diverse attività con identici giustificativi;
 - b) ricomprende il raffronto della documentazione di rendicontazione caricata sul Portale dai beneficiari con le informazioni, i dati e le spese rendicontate in relazione ai progetti presentati per l'accesso al sostegno alla promozione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (UE) n. 1144/2014.
3. Le operazioni di verifica in esame vengono svolte sia attraverso i controlli amministrativi, sia attraverso i controlli *in loco*.
4. Ai fini dei controlli summenzionati, alle organizzazioni beneficiarie è fatto obbligo di produrre:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria, attestante che quest'ultima non ha ricevuto alcun doppio finanziamento unionale o nazionale per le azioni e le attività realizzate (cfr. art. 15, comma 2, del presente Manuale);
 - b) documenti contabili relativi alle spese rendicontate che, salvo quanto stabilito dal precedente art. 22, comma 3, devono contenere, a pena di inammissibilità della relativa spesa, l'indicazione della normativa unionale di riferimento, il numero identificativo del progetto (o l'indicazione dell'autorità che ha approvato il progetto, nel caso in cui non sia stato ancora assegnato un numero identificativo) e l'annualità di riferimento (ad esempio, secondo la seguente dicitura: "**Regolamento UE N. 2021/2115 - OCM Vino - Promozione vino Paesi terzi – ID PROGETTO...**, annualità 2026/2027") - (cfr. art. 23, comma 2, del presente Manuale).

33. CONFLITTO DI INTERESSI

1. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami personali, familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.
2. Fatte salve le disposizioni normative volte a individuare e prevenire frodi e irregolarità, si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, specifiche fattispecie potenzialmente idonee a configurare situazioni di

conflitto di interessi tra organizzazioni beneficiarie e fornitori di beni e servizi o soggetti incaricati dell'esecuzione di una o più attività progettuali, o costituenti indice della sussistenza di un possibile conflitto di interessi:

- a) le organizzazioni beneficiarie, o uno dei loro partecipanti, e i soggetti incaricati dell'esecuzione di determinate attività promozionali, dell'attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto o dell'attività di *expertise* condividono un numero di telefono o un numero di fax o hanno una propria sede presso lo stesso indirizzo;
 - b) comunanza di interessi economici diretti o indiretti tra le organizzazioni beneficiarie o uno dei loro partecipanti e i soggetti incaricati dell'esecuzione di determinate attività promozionali, dell'attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto o dell'attività di *expertise*;
 - c) le stesse persone fisiche o giuridiche sono partner o risultano avere cariche sociali contemporaneamente sia nelle organizzazioni beneficiarie, o in uno dei loro partecipanti, sia nei soggetti incaricati dell'esecuzione di determinate attività promozionali, dell'attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto o dell'attività di *expertise*;
 - d) i soggetti incaricati dell'esecuzione di determinate attività promozionali, dell'attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto o dell'attività di *expertise* sono molto prossimi alle organizzazioni beneficiarie, in ragione di legami personali, familiari o affettivi, dell'affinità politica o della comunanza di interessi professionali, imprenditoriali o finanziari tra i rispettivi soci, amministratori e/o soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - e) i movimenti bancari riscontrati nel corso delle verifiche sono complessi e articolati e non trasparenti o quantomeno privi della tracciabilità;
 - f) presenza di più documenti contabili recanti lo stesso importo, loghi sospetti, una descrizione generica dell'attività realizzata e un'identificazione del contatto;
 - g) modifiche o risoluzioni dei contratti conclusi con i fornitori una volta firmato il contratto di cui al precedente art. 8;
 - h) il fornitore non è individuabile o contattabile;
 - i) le scritture private o i contratti con i fornitori sono caratterizzati da errori identici;
 - j) mancato rispetto degli elementi contrattuali.
3. Non costituisce di per sé una fattispecie di conflitto di interessi il ricorso, per la realizzazione delle attività progettuali, a società controllate o collegate alle organizzazioni beneficiarie, e attive nei Paesi terzi, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) i costi sostenuti dalla società controllata o collegata devono essere oggetto di mero ribaltamento documentato, senza applicazione di margini di profitto o di ricarichi;
 - b) deve essere garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari e la corrispondenza tra costi sostenuti e attività effettivamente realizzate;
 - c) devono essere adottate specifiche misure organizzative, atte a prevenire interferenze tra l'organizzazione beneficiaria e la società controllata o collegata che siano potenzialmente idonee a compromettere l'imparzialità e l'obiettività dell'esecuzione delle attività progettuali (a titolo meramente esemplificativo: separazione delle funzioni decisionali e operative, con individuazione di soggetti diversi responsabili della definizione delle attività progettuali e della loro esecuzione; astensione dei soggetti che ricoprono ruoli in entrambe le compagini sociali, limitatamente alle decisioni relative alle attività progettuali finanziate; etc.).
4. Il legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria è tenuto a rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale afferma che non sussistono circostanze a causa delle quali potrebbe generarsi una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro (cfr. art. 15, comma 2, del presente Manuale).

5. L'organizzazione beneficiaria, inoltre, è tenuta a segnalare alle autorità nazionali competenti ogni possibile fattispecie di conflitto d'interessi insorta successivamente alla presentazione della predetta dichiarazione, qualora si verificano circostanze che possano condurre a una tale conclusione, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta conoscenza.
6. A qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare l'organizzazione beneficiaria o di prendere decisioni per conto di quest'ultima, nonché al proprio personale e a terzi coinvolti nell'esecuzione/attuazione del progetto è imposto l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività che dia luogo a conflitti d'interessi.
7. L'organizzazione beneficiaria deve, altresì, intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di conflitto di interessi insorta nel corso dell'esecuzione del programma operativo, adottando le azioni più adeguate e dandone comunicazione alle autorità nazionali competenti.
8. L'Organismo Pagatore Agea, per il tramite dell'organismo di controllo incaricato, svolge controlli circa la sussistenza di conflitti di interesse nell'ambito dell'esecuzione dei controlli, sulla base della documentazione prodotta dalle organizzazioni beneficiarie e di quella acquisita nel corso dell'attività di propria competenza.
9. Nel caso in cui, all'esito di tali controlli, venga individuato, in relazione ad una o più attività progettuali, un rischio di conflitto di interessi, qualora l'organizzazione beneficiaria non dimostri, attraverso l'adozione di adeguate misure (a titolo meramente esemplificativo: la comunicazione alle autorità nazionali competenti - non oltre l'avvio delle attività progettuali e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta conoscenza - della situazione che costituisce o potrebbe costituire un conflitto di interessi e dell'attuazione delle misure necessarie per porre rimedio a tale situazione; l'astensione di colui che ricopre contemporaneamente cariche sociali nell'organizzazione beneficiaria e nel soggetto incaricato, da ogni intervento relativo alla realizzazione delle attività progettuali, etc.), l'assenza di ogni pericolo circa l'esecuzione imparziale ed obiettiva dell'attività progettuale, le relative spese rendicontate sono considerate inammissibili a finanziamento.

34. CLAUSOLA DI ELUSIONE

1. L'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 disciplina la clausola di elusione, statuendo espressamente che *“Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”*.
2. La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con la conseguenza che è necessario prevedere ed attuare un sistema di controllo adeguato a prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.
3. I seguenti controlli, già previsti ed applicati dall'O.P. Agea per le campagne precedenti, forniscono anche informazioni e dati utili a rappresentare in astratto il rischio di creazione artificiale delle condizioni necessarie per accedere al finanziamento unionale:
 - a) i controlli precontrattuali di cui al precedente art. 7 e la verifica, in sede di controlli amministrativi e in loco, del mantenimento dei criteri di priorità ex art. 11, comma 2, lettere e) ed h), del Decreto Ministeriale (cfr. precedente art. 28). I criteri di priorità sono stabiliti dal Ministero per garantire che i finanziamenti siano assegnati ai progetti che meglio rispondono agli obiettivi della Misura, per come

individuati dalla normativa di riferimento. Se un beneficiario non mantiene i criteri di priorità durante la realizzazione del progetto, è presumibile ipotizzare la creazione artificiosa di condizioni per accedere al finanziamento. La verifica del mantenimento dei criteri di priorità, quindi, può aiutare a identificare situazioni in cui il beneficiario li abbia soddisfatti solo formalmente, senza avere concretamente le caratteristiche necessarie;

- b) la verifica, in sede di controlli amministrativi e in loco, del mantenimento del requisito di multiregionalità (cfr. precedente art. 29). Dal momento che i progetti multiregionali devono avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale e dal Decreto Direttoriale, tale controllo consente di stabilire se il beneficiario abbia realmente mantenuto le condizioni che gli hanno permesso accedere al finanziamento e, quindi, di garantire che i finanziamenti siano assegnati e utilizzati conformemente agli obiettivi della Misura;
- c) la verifica, in sede di controlli amministrativi e in loco, del mantenimento della composizione del beneficiario e, dunque, del rispetto dell'art. 15, comma 1, del Decreto Direttoriale. Nel caso di beneficiario costituito da più soggetti (come, ad esempio, le ATI, le RTI, etc.), siffatto controllo consente di verificare, ad esempio, se uno di questi soggetti non partecipi concretamente al progetto o sia fuoriuscito dall'organizzazione beneficiaria, nonché se una struttura societaria o un raggruppamento di imprese siano state create solo per accedere al finanziamento unionale senza averne le caratteristiche. La verifica in parola, dunque, rappresenta uno strumento utile per prevenire il rischio di creazione delle condizioni artificiali per accedere al finanziamento;
- d) la verifica, in sede di controlli amministrativi e in loco, della sussistenza di sovrapposizioni di finanziamento (cfr. precedente art. 32). Tale controllo consente di accertare se un beneficiario abbia tentato di accedere a più finanziamenti unionali per medesime attività e, quindi, se abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere l'erogazione di fondi comunitari;
- e) la verifica, in sede di controlli amministrativi e in loco, della sussistenza di conflitti di interesse (cfr. precedente art. 33). Detta verifica può aiutare ad indentificare situazioni come quelle previste a titolo esemplificativo dal precedente art. 33, comma 2, in cui i beneficiari o i loro rappresentanti abbiano posto in essere condizioni artificiali per ottenere il finanziamento unionale per motivi personali, economici, etc., anziché per realizzare gli obiettivi della Misura.

4. Le informazioni e i dati rilevati nel corso dei controlli saranno elaborati per misurare il livello di rischio con riferimento alle eventuali condizioni artificialmente poste in essere dai beneficiari per percepire il contributo unionale, al fine di valutare l'opportunità di richiedere al beneficiario informazioni o documenti integrativi ed eventuali interventi correttivi oppure di applicare la clausola di elusione di cui *ex art.* 62 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.
5. In caso di pratiche con elevato rischio, si provvederà, altresì, alla segnalazione agli Enti giudiziari preposti, mettendo in atto le eventuali misure preventive richieste da tali Enti (ad esempio, sospensione o recupero del pagamento).

35. TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

1. Nel caso in cui i documenti giustificativi (fatture, nota spese, etc.) siano redatti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese/francese, per rispondere alle esigenze del controllo, potrà essere chiesto ai beneficiari di fornirne la traduzione.

36. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. La casella di posta elettronica certificata (PEC) di Agea, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e ss.mm.ii. (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

37. UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio INTERVENTI NO SIGC.

* * *

Si raccomanda agli Enti ed ai destinatari in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti del presente Manuale nei confronti di tutti gli interessati.

Il presente Manuale viene pubblicato sul sito istituzione di Agea all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore
Christian Patti